Cendon / Book
PROCEDURA CIVILE
Professional

LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO E DI PARTE

Giuseppe Spanò

Key editore

L'autore

Giuseppe Spanò esercita la professione di avvocato a Parma, in uno studio che opera da lungo tempo prevalentemente nel settore del diritto civile e delle espropriazioni per pubblica utilità. Iscritto all'Albo speciale Avvocati Cassazionisti dal 2012, è patrocinante anche presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.
È autore di diverse pubblicazioni tra le quali: "Commento al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità" Giappichelli, 2004 ed "Il tecnico forense: compiti del c.t.u., c.t.p., perito e arbitro" Giuffrè, 2012.
È responsabile del sublemma espropriazioni per pubblica utilità della rivista Persona e Danno.

L'Opera

Sempre più spesso il tecnico viene coinvolto quale operatore nel "sistema giustizia" vedendo così ampliati i suoi compiti. Per svolgerli al meglio, il consulente tecnico deve possedere una conoscenza approfondita dell'intero qudro normativo e giurisprudenziale. Il volume è aggiornato alle più recenti novità legislative giurisprudenziali.

INDICE

Capitolo Primo

IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO: ASPETTI GENERALI

1. Premesse generali.

2. L'albo dei consulenti tecnici.

3. La vigilanza sui consulenti tecnici.

4. Il consulente tecnico: aspetti generali.

5. Il consulente deducente e il consulente percipiente.

6. Le novità della l. n. 69 del 2009.

7. Nomina e giuramento c.t.u.

8. La competenza specifica del consulente e dei suoi collaboratori.

Capitolo Secondo

LE OPERAZIONI PERITALI

1. L'avviso alle parti.

2. Espletamento delle indagini: valutazione di atti e documenti.

3. L'espletamento di indagini: informazione dalle parti e da terzi.

4. Il processo verbale delle operazioni.

5. La transazione promossa dal c.t.u.

Capitolo Terzo

IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO: ASPETTI PARTICOLARI

1. La redazione della consulenza.

2. La proposizione di istanze, osservazioni e note critiche da parte dei difensori e dei consulenti di parte. La nullità della relazione.

3. Linee guida sull'attività del c.t.u. redatte dall'Ordine degli Ingegneri Provincia di Milano - Commissione Ingegneria Forense: profili generali.

3.1. Linee guida: operazioni peritali.

3.2. Linee guida: redazione della relazione e adempimenti successivi.

4. L'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva: differenze formali e sostanziali.

Capitolo Quarto

IL CONSULENTE DI PARTE

1. Caratteri generali.

2. I rapporti tra consulente tecnico d'ufficio e consulenti di parte.

3. Valore della consulenza tecnica di parte.

4. Natura del rapporto tra il consulente tecnico di parte ed il cliente: adempimento del mandato.

5. Consulente Tecnico di Parte - Perizia giurata - Pareri *pro veritate* - Perizia stragiudiziale - Perizia contrattuale.

6. Le spese della consulenza tecnica di parte.

Capitolo Quinto

IL VERIFICATORE E IL CONSULENTE TECNICO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

1. Nozioni sul processo amministrativo utili per il tecnico.

2. In particolare il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. La verificazione.

4. La consulenza tecnica.

5. Aspetti procedurali della c.t.u. nel processo amministrativo.

6. Casi in cui il giudice amministrativo aveva disposto la consulenza tecnica d'ufficio prima dell'introduzione del c.p.a.

Bibliografia

Capitolo Primo

IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO: ASPETTI GENERALI

■ *La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti. La stessa, tuttavia, può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito. Il consulente tecnico d'ufficio è attualmente, di fatto, uno dei pilastri su cui si fonda il sistema giustizia e con le sue valutazioni tecnico-scientifiche spesso influenza in modo sostanziale e determinante la sentenza del giudice.*

APPLICAZIONI - In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto.

ASPETTI PROCESSUALI – Benché le parti non possano sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.

ULTIME – Secondo la sentenza Cass. 9245/2013, il consulente di ufficio può avvalersi dell'opera di uno specialista senza che sia, all'uopo, necessaria la preventiva autorizzazione o la successiva ratifica del giudice procedente, sempre che lo stesso consulente assuma in proprio la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dallo specialista.

GIURISPRUDENZA

- Cass. civ., sez. VI, 22 gennaio 2014, n. 1299 - La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova,

ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

- Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2663 - La consulenza tecnica d'ufficio anche se non costituisce un mezzo di prova in linea di massima rappresenta una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. L'accertamento della verità processuale attraverso l'indagine esplorativa del consulente supportata dall'estensione del mandato da parte del giudice e autonomi quesiti rispetto a quelli posti dalle parti è ammissibile se rappresenta l'*extrema ratio*.

- Trib. Ivrea, 30 gennaio 2008 - La consulenza tecnica di ufficio c.d. percipiente, che si riferisce cioè ad un fatto tecnico non accertabile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni settoriali che il Giudice non possiede, costituisce fonte oggettiva di prova.

SOMMARIO

1. Premesse generali.
2. L'albo dei consulenti tecnici.
3. La vigilanza sui consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico: aspetti generali.
5. Il consulente deducente e il consulente percipiente.
6. Le novità della l. n. 69 del 2009.
7. Nomina e giuramento c.t.u.
8. La competenza specifica del consulente e dei suoi collaboratori.

1. Premesse generali

Legislazione: c.p.c. 696 *bis* - t.u. espr. 21 - d.lgs. n. 104/2010, art. 67 - d.lg. n. 28/2010
Bibliografia: Spanò 2012

Sempre più spesso il tecnico viene coinvolto quale operatore nel "sistema giustizia" e i suoi compiti vengono sempre più estesi, con il rischio che la mancanza di adeguata preparazione alle nuove funzioni porti ad errori che nella maggior parte dei casi sarebbero stati evitabili. Se, dunque, una parte non irrilevante degli errori scaturisce dall'imperfetta conoscenza delle regole processuali, è probabile che una maggiore conoscenza di esse possa sensibilmente ridurli se non del tutto eliminarli, evitando conseguenze pregiudizievoli per le parti in causa. Il tecnico che aspiri ad essere «tecnico del diritto» deve possedere una conoscenza approfondita dell'intero quadro normativo e giurisprudenziale, così da svolgere nel migliore dei modi la propria attività. Il tecnico, grazie ad una idonea preparazione, può contribuire concretamente ad una giustizia migliore.

Uno dei ruoli più significativi per il tecnico rimane quello di ausiliario del giudice.

Come è noto, infatti, il giudice, pur essendo *peritus peritorum*, non può essere in possesso delle cognizioni tecniche o scientifiche relative ad ogni aspetto della vita. Egli si imbatte spesso in situazioni che investono questioni tecniche più o meno complesse, di fronte alle quali la sua conoscenza è insufficiente per decidere la controversia. Occorre, allora, che si consigli per avere i necessari suggerimenti, ed ecco perché è

nata la figura del “consulente tecnico”. Non possiamo qui che ricordare l'etimo del verbo “consulere” che vuole proprio dire “suggerire” o “decidere”.

Compito precipuo del consulente tecnico è quindi quello di informare dettagliatamente il giudice sugli elementi tecnici della controversia. Le conclusioni fornite dal c.t.u. al giudice saranno il risultato di un procedimento logico ben preciso, corredato da affermazioni rigorosamente delimitate all'ambito dell'incarico conferito. La perizia ha la funzione di illuminare e chiarire obiettivamente all’organo giudicante gli aspetti specialistici di cui ha competenza esclusivamente il c.t.u. Il consulente tecnico risulta essere pertanto, come da felice immagine di Piero Calamandrei, una sorta di “occhiale del giudice”, cui consente - fornendogli la regola tecnica - la “messa a fuoco” dei fatti che le parti hanno posto a sostegno delle loro pretese.

Da quanto detto emerge con chiarezza che le prestazioni professionali del c.t.u. consistono non nel prendere decisioni riguardo alla causa, ma nel mettere a disposizione del giudice tutta la competenza e la perizia acquisite nell’esercizio quotidiano della propria attività. Il c.t.u. nello svolgimento del mandato dovrà operare sempre con quella competenza che gli deriva dall’esperienza e dal continuo aggiornamento professionale. È compito del c.t.u. rilevare, analizzare, discutere su ogni aspetto tecnico che riguarda la controversia. Egli deve anzitutto tener presente che è chiamato a svolgere un dovere civile verso la società, fornendo elementi utili all’amministrazione della giustizia. Ne consegue che deve essere evitata, nelle valutazioni peritali, ogni opinione personale, e il c.t.u. deve sempre agire con onestà e scrupolo. Il mancato rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, ovvero assumere documentazione irrituale nel corso dell'incarico o, per quella acquisita, non garantirne la consegna alle parti o, ancora, dare inizio o prosecuzione alle operazioni senza darne avviso alle parti, sono tutte circostanze e fatti idonei a determinare la possibile nullità della consulenza tecnica di ufficio, con conseguente responsabilità disciplinari, civili e penali.

Le ultime riforme legislative tendono a qualificare sempre di più il professionista tecnico “operatore di giustizia”.

In particolare:

a) con l'inserimento dell'art. 696 *bis* nel codice di procedura civile è stato previsto l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;

b) con la riforma del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2010 n. 104 è stata codificata, all'art. 67, la consulenza tecnica, rafforzando il contraddittorio e allineandola formalmente alla consulenza tecnica nel processo civile;

c) con l'istituzione del collegio peritale *ex* art. 21 t.u. espr., in materia di espropriazioni per pubblica utilità, è stata prevista, in alternativa alla commissione provinciale vam, la possibilità di determinare nel contraddittorio delle parti l'indennità definitiva di espropriazione;

d) con il d.lg. 2010 n. 28 è stata prevista la possibilità che venga disposta una consulenza tecnica nella mediazione o che addirittura il tecnico sia mediatore o co-mediatore.

2. L'albo dei consulenti tecnici.

Legislazione: Cost. 111 - disp. att. c.p.c. 13, 14, 15
Bibliografia: Camera 2005 - Ansanelli 2011

I consulenti tecnici di ufficio vengono scelti normalmente tra quelli iscritti negli appositi albi istituiti presso ogni Tribunale. L’albo, regolamentato dalle disposizioni attuative del codice di procedura civile, è tenuto dal presidente del tribunale ed è costituito da un comitato presieduto dal medesimo e formato dal procuratore della Repubblica e da delegati degli ordini e collegi professionali.

L’albo è suddiviso, per lo meno, nelle seguenti categorie ancorché possa contenere ulteriori sottocategorie corrispondenti a diverse specializzazioni: medico/chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria e assicurativa.

Il comitato, come riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione, pur operando in ambito giurisdizionale, ha funzioni meramente amministrative.

> “I comitati previsti dagli artt. 14 e 15 disp. att. c.p.c. hanno natura di organi amministrativi e non giurisdizionali e, pertanto, avverso le loro deliberazioni non è proponibile il ricorso per Cassazione *ex* art. 111”
> (Cass. sez. U., 21 maggio 1998, n. 460, *RAds*, 1998, I, 396).

Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una

determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti alle rispettive associazioni professionali.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato sopra menzionato sul cui provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni.

La competenza tecnica, per poter essere considerata "speciale", deve derivare non solo dal titolo di studio acquisito, dall'appartenenza a una categoria o dallo svolgimento di un'attività professionale, ma soprattutto dall'acquisizione di titoli di specializzazione specifica e da percorsi di formazione particolari.

Relativamente alla condotta morale, il riferimento della norma è da leggersi come generale condotta morale e quindi, in concreto, costituiscono condizioni limitanti non solo i casi di condanne penali, ma anche l'irrogazione di sanzioni disciplinari e amministrative per fatti non inerenti l'incarico di c.t.u., ma che possono comunque incidere sull'esercizio della professione e che denotano spregio della legalità o mancanza di senso civico. È in ogni caso compito del comitato valutare la situazione particolare in relazione alle singole circostanze.

Il requisito dell'iscrizione nell'albo professionale vale ovviamente solo per quelle categorie organizzate in ordini e collegi (architetti, ingegneri, commercialisti, geometri, periti industriali ecc.). Al consulente non è consentito essere iscritto in più di un albo.

Per richiedere l'iscrizione è necessario presentare domanda al presidente del Tribunale corredata da alcuni documenti che, a titolo esemplificativo, sono: estratto dell'atto di nascita, certificato generale del casellario giudiziario, certificato di residenza, certificato di iscrizione all'ordine, titoli e/o documenti che il richiedente intende esibire per dimostrare la propria competenza nella materia. Alcuni di questi documenti possono oggi essere autocertificati (d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000).

3. La vigilanza sui consulenti tecnici.

Legislazione: disp. att. c.p.c. 19, 20, 21, 22, 23
Bibliografia: Frediani 2011

Sui consulenti tecnici e periti nell'adempimento delle proprie funzioni gravano tre tipi di responsabilità: disciplinare, penale e civile. In questa sede ci si sofferma soltanto sulla prima.

Ai sensi dell'art. 19 disp. att. c.p.c. la vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del Tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare.

L'attività di vigilanza è esercitata sui seguenti aspetti:

1) il consulente non ha tenuto una "condotta morale specchiata", e si fa riferimento alle condanne penali o civili, nonché all'irrogazione di sanzioni disciplinari e amministrative per fatti anche non inerenti l'incarico di c.t.u., ma che possono incidere sull'esercizio della professione o comunque denotare in chi le ha subite spregio della legalità o mancanza di senso civico;

2) il consulente non ha ottemperato agli obblighi derivanti dall'incarico ricevuto, come per esempio: rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio, mancata comparizione all'udienza per il giuramento senza giustificato motivo, mancato deposito della relazione nel termine assegnato e senza giustificato motivo, mancato avviso alle parti dell'inizio delle operazioni peritali, aggravato dalla necessità del rinnovo della consulenza, negligenza o imperizia nell'espletamento dell'incarico.

Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate ai consulenti si distinguono in: avvertimento; sospensione dall'albo per un tempo non superiore a un anno; cancellazione dall'albo.

Prima di promuovere il procedimento disciplinare a carico del consulente, il presidente del Tribunale gli comunica formalmente il fatto contestato per riceverne relazione scritta e, nel caso che questa non risolva la questione, procede alla convocazione dell'interessato dinnanzi al comitato disciplinare, fase alla quale segue la decisione.

Avverso il provvedimento può essere proposto reclamo entro 15 giorni dalla notifica, ricorso sul quale decide una commissione istituita presso la Corte d'Appello nel cui distretto ha sede il comitato.

4. Il consulente tecnico: aspetti generali.

Legislazione: c.p.c. 61, 62, 191
Bibliografia: Kostoris 1993 - Niccoli 2011

Il consulente tecnico è definito, come lo stesso giudice, organo giudiziario, ma si distingue da quest'ultimo perché la sua non è mai attività decisoria, limitandosi ad esprimere pareri, a raccogliere notizie, ad effettuare verifiche.

Il codice di procedura civile ha mutato la denominazione di perito, secondo il codice abrogato, in quella di consulente tecnico.

La denominazione adottata dal legislatore nel 1942 ha voluto porre in risalto due concetti: (*a*) la persona designata quale ausiliare del giudice non è chiamata a decidere al posto del giudice o insieme al giudice, ma deve soltanto consigliarlo adoperando le conoscenze, le nozioni, la dottrina di cui è particolarmente fornita ed in relazione e per le quali è stata inserita nel processo; (*b*) la persona designata deve essere una persona fornita di particolari cognizioni tecniche nella materia di cui si discute.

Per il c.t.u. il rapporto con il processo è originato da un provvedimento giudiziario.

Ecco perché questi ausiliari vengono anche definiti incaricati giudiziari: a seguito e per effetto del provvedimento dell'organo giudiziario, il privato cittadino viene incaricato temporaneamente di un pubblico ufficio.

La funzione specifica e naturale della consulenza è quella di fornire al giudice valutazioni (Cass. sez. III, 19 maggio 1999, n. 4852, *MGI*, 1999) o apprezzamenti (Cass. sez. III, 7 marzo 2001, n. 3343, *MGI*, 2001) per questioni che comportino specifiche conoscenze in materie extragiuridiche (Cass. sez. I, 8 marzo 1977, n. 945, *M*, 1977, 225), di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti (Cass. sez. II, 30 gennaio 2003, n. 1512, *M*, 2003, 235) o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze (Cass. sez. III, 26 febbraio 2003, n. 2887, *M*, 2003, 398; Cass. sez. lav., 22 febbraio 2006, n. 3881, *GCM*, 2006, 2; Trib. Bari sez. II, 29 maggio 2007, n. 1363, *www.giurisprudenzabarese.it*, 2007; Cass. sez. II, 30 maggio 2007, n. 12695, *GCM*, 2007, 5) e per sciogliere dubbi di natura tecnica.

> "È viziata la sentenza di merito che ponga a fondamento della decisione unicamente le risultanze della perizia d'ufficio, facendo proprie le conclusioni del consulente che, attenendo a questioni giuridiche e all'esistenza di usi e consuetudini, non possono formare oggetto di indagine tecnica"
>
> (Cass. sez. II, 16 gennaio 1995, n. 405, *FP*, 1995, I, 167).

Il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese informazioni, fa fede fino a querela di falso (Cass. sez. III, 10 agosto 2004, n. 15411, *M*, 2004, 7-8). Più precisamente riguardo alla parte cronistica il documento redatto dal consulente fa fede fino a querela di falso, mentre vanno distinti tutti gli aspetti valutativi (generali e/o particolari) implicanti l'attività intellettiva dello stesso, oggetto di libero convincimento da parte del giudice (De Tilla 1993, II, 69).

Non può prestare l'ufficio di perito, a pena di nullità, chi versa in particolari condizioni espressamente elencate dalla legge.

Sono esclusi il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; analogamente è escluso chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Questa serie di casi configura una sorta di incapacità legale, che è comprensiva del caso di chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione.

Ancora, è escluso chi ha la facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete.

Queste esclusioni rinnovano il principio generale della netta separazione tra le funzioni di tecnico e di testimone, già esistente nel passato regime giudiziario.

Una precisa norma di legge stabilisce che non può prestare l'ufficio di perito (e di c.t.u.) chi non può essere assunto come testimone.

Le norme degli artt. 61 c.p.c., 13 e 22, 2° co., disp. att. c.p.c., relative alla scelta del consulente tecnico, hanno natura e finalità direttive; la scelta di tale ausiliario è riservata all'apprezzamento del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. sez. III, 30 marzo 2010, n. 7622, *Red. GCM*, 2010, 3).

Tale discrezionalità del giudice di merito si estende anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste.

> "La decisione di affidare l'incarico ad un professionista (nella specie, geometra) iscritto ad un altro diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo

professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione"
(Cass. sez. III, 12 marzo 2010, n. 6050, *Red. GCM*, 2010, 3).

5. Il consulente deducente e il consulente percipiente.

Legislazione: c.c. 2697 - c.p.c. 115
Bibliografia: Ansanelli 2011 - Frediani 2011

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, se il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, la funzione del consulente è deducente e la sua attività non produrrà prova. Se invece al consulente è conferito l'incarico di accertare fatti non altrimenti accertabili che con l'impiego di tecniche particolari, il consulente è percipiente, e la consulenza costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo (Cass. sez II, 12 gennaio 2011, n. 518, *www.dejure.giuffre.it*).

Anche nell'ipotesi di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta percipiente, le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, essendo necessario che quanto meno deducano i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento delle proprie pretese (Cass. sez. I, 1 ottobre 1999, n. 10871, *MGI*, 1999). Infatti per le parti è sufficiente allegare i fatti, mentre gli elementi tecnici possono essere direttamente acquisiti dal consulente, senza che ciò determini la nullità della consulenza (Trib. Tivoli 5 ottobre 2010, n. 1373, *www.dejure.giuffre.it*, 2010).

"Deve essere disposta la consulenza tecnica di ufficio (non "esplorativa", ma c.d. percipiente), non diversamente da quanto si verifica nei giudizi di opposizione alla stima in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di suoli, quando soltanto attraverso questo mezzo può accertarsi, previa indagine in loco e sugli atti dei procedimenti, il pregiudizio patrimoniale (in termini di eventuale differenza tra le indennità offerte e quelle effettivamente spettanti) subito dal ricorrente, per effetto dell'estinzione delle cause a tal fine instaurate e riunite, determinata dalla negligenza professionale dell'avvocato"
(Cass. sez. II, 1 settembre 2010, n. 18993, *D&G*, 2010).

6. Le novità della l. n. 69 del 2009.

Legislazione: c.p.c. 191, 195 - disp. att. c.p.c. 23 - l. 18.6.2009 n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
Bibliografia: Ansanelli 2011

La riforma del processo civile, entrata il vigore il 4 luglio 2009, incide in modo rilevante dal punto di vista formale sull'intero impianto del codice di rito, con l'introduzione di nuovi istituti e con la radicale modifica di istituti esistenti. L'obiettivo di tali modifiche, indicato nella Relazione ministeriale di accompagnamento del disegno di legge, consiste essenzialmente in un'accelerazione dei tempi di definizione delle controversie civili, perseguita dal legislatore attraverso l'aumento della competenza per valore del giudice di pace, una drastica riduzione dei termini processuali, la previsione di nuove modalità di assunzione della testimonianza e nuovi criteri di redazione della sentenza, e l'introduzione di un procedimento sommario di cognizione, alternativo a quello ordinario, cui si accompagnano interventi volti a razionalizzare la risoluzione delle questioni di giurisdizione e competenza e ad assicurare l'effettività della tutela in caso di condanna all'adempimento di obbligazioni.

Le modifiche che interessano il consulente tecnico sono, invero, assai limitate e riguardano soprattutto nuove modalità operative nell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, con la finalità di accelerare i procedimenti civili e alla ricerca di un completo ed esaustivo contraddittorio tra consulente d'ufficio e consulenti di parte.

In particolare il nuovo articolo 191 c.p.c. prevede che il giudice, al momento della nomina del consulente tecnico d'ufficio, debba anche formulare i quesiti da sottoporgli, cosa che in precedenza avveniva nell'udienza fissata per il giuramento.

Nel tentativo di rimediare alla deleteria prassi dei richiami del c.t.u. a chiarimenti e dei supplementi di indagine, il legislatore è intervenuto concentrando il contraddittorio fra i tecnici innanzi al c.t.u., evitando così le dissertazioni tecniche successive al deposito della relazione.